

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.754

**AVVISO AI DETENTORI DI QUOTE
DELL'FCP DWS India (K 1008):
(il "Fondo")**

Per il Fondo entreranno in vigore, a partire dal 16 aprile 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

I. Modifiche alla sezione generale del Prospetto informativo

1. Strumenti di gestione della liquidità

Per conformarsi ai nuovi requisiti previsti dalla direttiva OICVM rivista (OICVM VI), la società di gestione ha deciso di introdurre strumenti di gestione della liquidità adatti per il Fondo. Questa misura mira a rafforzare la gestione della liquidità e garantisce un trattamento equo a tutti gli investitori.

Di conseguenza, le sezioni relative al "redemption gate" e allo "swing pricing" nella sezione generale del prospetto saranno aggiornate come definito di seguito. Inoltre, verrà inserita una nuova sezione intitolata "Sospensione temporanea dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote".

a) *Redemption gate*

Prima della Data di entrata in vigore	A decorrere dalla Data di entrata in vigore
<p>La Società di gestione ha la facoltà di procedere a rimborsi consistenti solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo. In generale sono considerate consistenti richieste di rimborso le richieste di rimborso superiori al 10% del valore patrimoniale netto di un fondo e la Società di gestione non è tenuta a mettere in atto tali richieste se la richiesta si riferisce a quote di valore superiore al 10% del valore patrimoniale netto del Fondo.</p> <p>La Società di gestione si riserva il diritto di rinunciare al quantitativo minimo per il rimborso (se previsto), nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento di tutti gli investitori.</p> <p>Per garantire l'equo e uniforme trattamento degli investitori e considerando gli interessi dei rimanenti investitori del Fondo, la Società di gestione può decidere di differire le richieste di rimborso nel modo seguente:</p> <p>se vengono ricevute richieste di rimborso relative a un giorno di valutazione (il "Giorno di Valutazione Originale") il cui valore, singolarmente o insieme ad altre richieste pervenute relative al Giorno di Valutazione Originale, superi il 10% del valore patrimoniale netto del Fondo, la Società di gestione si riserva il diritto di differire tutte le richieste di rimborso relative al Giorno di Valutazione Originale a un altro giorno di valutazione (il "Giorno di</p>	<p>La Società di gestione può limitare il rimborso delle quote del Fondo per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso degli investitori alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi raggiungono almeno il 10% del NAV (soglia). Se viene raggiunta o superata la soglia, la Società di gestione decide a propria discrezione se limitare il rimborso in tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo per un massimo di 14 giorni lavorativi consecutivi sulla base di una valutazione discrezionale giornaliera. Può prendere questa decisione se le richieste di rimborso non possono più essere eseguite nell'interesse di tutti gli azionisti a causa della situazione di liquidità del Fondo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se la liquidità delle attività del Fondo si deteriora a causa di eventi politici, economici o eventi di mercato di altro tipo e non è quindi più sufficiente per dare esecuzione a tutte le richieste di rimborso alla data di regolamento. In tali casi, la restrizione del rimborso deve essere considerata una misura più mite rispetto alla sospensione del rimborso.</p> <p>Se la Società di gestione decide di limitare il rimborso nell'ambito del Fondo, rimborserà le quote solo su base proporzionale al prezzo di rimborso applicabile alla data di regolamento. Diversamente da ciò, l'obbligo di rimborso non si applica. Questo significa che ogni ordine di rimborso viene eseguito solo su base</p>

Valutazione Differito”), che non dovrà tuttavia essere successivo a 15 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione Originale (“**Differimento**”).

Il Giorno di Valutazione Differito viene stabilito dalla Società di gestione tenendo conto, tra le altre cose, del profilo di liquidità del Fondo e delle circostanze di mercato applicabili.

In caso di Differimento, le richieste di rimborso ricevute in relazione al Giorno di Valutazione Originale vengono elaborate sulla base del valore patrimoniale netto per quota calcolato al Giorno di Valutazione Differito. Tutte le richieste di rimborso ricevute in relazione al Giorno di Valutazione Originale vengono completamente elaborate il Giorno di Valutazione Differito.

Le richieste inoltrate per il Giorno di Valutazione Originale avranno la precedenza rispetto alle richieste che verranno inoltrate per i Giorni di Valutazione seguenti. Le richieste di rimborso ricevute in relazione a un Giorno di Valutazione successivo vengono differite in conformità al medesimo processo di differimento e al medesimo termine di differimento descritto in precedenza, finché non verrà stabilito un Giorno di Valutazione definitivo nel quale l'elaborazione dei rimborsi differiti dovrà essere conclusa.

In tali circostanze le richieste di scambio saranno considerate richieste di rimborso.

La Società di gestione pubblica le informazioni sulla decisione di avviare un Differimento e la fine del Differimento per gli investitori che hanno presentato richiesta di rimborso sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

proporzionale secondo un rapporto determinato dalla Società di gestione.

Nell'interesse degli investitori, la Società di gestione determina il rapporto sulla base della liquidità disponibile e del numero totale di ordini per la data di regolamento applicabile. L'entità della liquidità disponibile dipende in larga misura dall'attuale contesto di mercato. Il rapporto stabilisce la percentuale a cui le richieste di rimborso devono essere liquidate alla data di regolamento. La parte dell'ordine a cui non viene data esecuzione (ordine residuo) non sarà eseguita dalla Società di gestione in un secondo momento, ma decadrà (approccio proporzionale con perdita dell'ordine residuo).

La Società di gestione decide in ogni data di valutazione se limitare il rimborso e in base a quale rapporto. La Società di gestione può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospensione del rimborso rimane invariata.

La Società di gestione pubblica immediatamente nel proprio sito Internet le informazioni relative alla restrizione del rimborso delle quote del Fondo, nonché quelle relative alla revoca di tale restrizione.

Il prezzo di rimborso corrisponde al NAV per quota determinato nel giorno in questione al netto di una commissione di rimborso, ove applicabile. È possibile anche il rimborso tramite un intermediario (ad esempio, l'istituto che detiene il conto di custodia). In tal caso, l'investitore potrebbe dover sostenere costi aggiuntivi.

b) Sospensione temporanea dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote

La Società di gestione ha facoltà di sospendere temporaneamente l'emissione, il rimborso e la conversione di quote del Fondo o di una categoria di quote a determinate circostanze indicate nel regolamento di gestione, per gestire una liquidità di mercato temporaneamente limitata.

c) Swing pricing

A decorrere dalla Data di entrata in vigore

Lo swing pricing è un meccanismo volto a proteggere gli investitori dall'impatto dei costi di transazione derivanti dall'attività di sottoscrizione e rimborso. Sottoscrizioni e rimborsi consistenti all'interno del Fondo possono comportare una riduzione del patrimonio del Fondo, poiché il NAV potrebbe non riflettere interamente tutti i costi di negoziazione e di altro tipo sostenuti, qualora il Gestore del Fondo debba acquistare o vendere attività per far fronte a ingenti afflussi o deflussi nel Fondo. Oltre a questi costi, volumi di ordini consistenti potrebbero determinare prezzi di mercato notevolmente inferiori o superiori rispetto a quelli applicabili in circostanze normali. È possibile applicare uno swing pricing parziale per compensare i costi di negoziazione e di altro tipo qualora il Fondo sia interessato in modo significativo dai suddetti afflussi o deflussi.

La Società di gestione definirà in anticipo le soglie per l'applicazione del meccanismo di swing pricing,

sulla base, tra l'altro, delle condizioni di mercato attuali, della liquidità di mercato disponibile e dei costi di diluizione stimati. In base a tali soglie, l'adeguamento stesso sarà avviato automaticamente. Se gli afflussi/i deflussi netti superano la soglia di oscillazione, il NAV sarà corretto al rialzo in caso di afflussi netti consistenti nel Fondo o al ribasso in caso di deflussi netti consistenti dal Fondo. Tale adeguamento sarà applicato in modo uniforme a tutte le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati nel giorno di negoziazione in questione.

La Società di gestione ha istituito un comitato swing pricing incaricato di stabilire i fattori di oscillazione singolarmente per il Fondo. Tali fattori indicano l'entità dell'adeguamento del NAV.

Il comitato swing pricing tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a) differenza tra denaro e lettera (componente dei costi fissi);
- b) effetti sul mercato (effetti delle transazioni sul prezzo);
- c) costi aggiuntivi derivanti dalle attività di negoziazione degli investimenti.

I fattori di oscillazione, le decisioni operative correlate allo swing pricing (compresa la soglia di oscillazione), l'entità dell'adeguamento e l'ambito del Fondo vengono periodicamente sottoposti a revisione.

In condizioni di mercato normali l'adeguamento dello swing pricing non supererà il 2% del NAV iniziale. L'adeguamento al NAV è disponibile su richiesta presso la Società di gestione. In un contesto di mercato estremamente illiquido la Società di gestione può aumentare l'adeguamento dello swing pricing a oltre il 2% del NAV iniziale al fine di tutelare gli interessi degli investitori. La comunicazione relativa a tale aumento sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

Poiché il meccanismo viene applicato solo in caso di afflussi e deflussi consistenti e non trova applicazione in caso di volumi di negoziazione ordinari, si presume che l'adeguamento del NAV venga effettuato solo occasionalmente.

Se al Fondo si applica una commissione di performance, il calcolo si baserà sul NAV senza swing pricing.

Se per il Fondo viene presa in considerazione l'adozione del meccanismo di swing pricing, ciò verrà indicato nella sezione specifica del Prospetto. Se applicato, sarà riportato anche nella sezione dedicata alle informazioni sul Fondo nel sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

2. Ulteriori informazioni, comunicazioni e documenti disponibili per gli investitori

Nella Sezione generale del Prospetto informativo è stata inserita una nuova sezione "19. Ulteriori informazioni, comunicazioni e documenti disponibili per gli investitori" contenente informazioni aggiuntive sui documenti disponibili per gli investitori, quali il Prospetto informativo, il regolamento di gestione, il documento contenente le informazioni chiave nonché le relazioni semestrali e annuali. Vi sono inoltre descritti i canali attraverso i quali la Società di gestione pubblica comunicazioni importanti, le modalità di indicazione del valore patrimoniale netto e i documenti rilevanti per le decisioni degli investitori. Inoltre, tale sezione fornisce informazioni sulle politiche relative all'esercizio dei diritti di voto e alla procedura di gestione dei reclami nonché alla possibilità di richiedere ulteriori informazioni alla Società di gestione.

II. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto informativo

Swing pricing

Nella panoramica specifica del Fondo si precisa che il Fondo può applicare il meccanismo dello swing pricing. L'introduzione del meccanismo dello swing pricing sarà pubblicata nella sezione "Facts" sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

III. Modifiche al Regolamento di gestione

1. **Articolo 6 "Calcolo del valore patrimoniale netto per quota"**

L'articolo 6 viene integrato con il paragrafo seguente in relazione al meccanismo dello swing pricing.

A decorrere dalla Data di entrata in vigore
Articolo 6 Calcolo del valore patrimoniale netto per quota (...) 4. Se la Società di gestione ritiene che il volume delle richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso nel Fondo richieda acquisti o vendite considerevoli di attività al fine di reperire la liquidità necessaria, la Società di gestione o l'organismo da essa incaricato può decidere, nel miglior interesse degli investitori, di adeguare il valore patrimoniale netto del Fondo per tenere conto dei margini di negoziazione, dei costi e delle commissioni stimati per l'acquisto o la liquidazione di investimenti in modo da riflettere meglio i prezzi effettivi delle transazioni sottostanti ("swing pricing"). Qualora per il Fondo si adotti il meccanismo di swing pricing, ciò verrà indicato nella sezione specifica del Prospetto informativo. L'adeguamento non deve superare la percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo indicato nel Prospetto informativo nel rispettivo Giorno di Valutazione.

2. **Articolo 7 "Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per quota"**

L'articolo 7 viene integrato con l'aggiunta di motivi concreti relativi alla sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote e con la fornitura di dettagli operativi.

Prima della Data di entrata in vigore	A decorrere dalla Data di entrata in vigore
Articolo 7 Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per quota La Società di gestione ha la facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto per quota in presenza di circostanze che rendano tale sospensione necessaria o laddove tale sospensione appaia giustificata nell'interesse degli investitori, in particolare: <ul style="list-style-type: none">– per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario del Fondo siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa	Articolo 7 Sospensione temporanea dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote nonché del calcolo del valore patrimoniale netto per quota La Società di gestione ha facoltà di sospendere temporaneamente (1) il calcolo del NAV delle quote del Fondo o di una categoria di quote nonché (2) l'emissione, il rimborso e la conversione di quote del Fondo o di una categoria di quote, nelle circostanze seguenti: <ul style="list-style-type: none">a) nel corso di qualsiasi periodo (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) in cui un mercato o una borsa valori principale in cui è negoziata una parte considerevole degli investimenti del Fondo sono chiusi oppure quando gli scambi sono soggetti

valori o mercato regolamentato corrispondente sono soggetti a restrizioni o sospesi;

- in situazioni di necessità, quando la Società di gestione non possa disporre di investimenti o non sia in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto e vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore patrimoniale netto per quota.

Gli investitori che avranno chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente circa la sospensione e circa il ripristino del calcolo del valore patrimoniale netto per quota. Al ripristino del calcolo, agli investitori verrà riconosciuto il prezzo di rimborso valido in tale momento.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per quota sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione e in conformità alle norme del Paese di collocamento.

- a restrizioni o sospesi; oppure
- b) nel corso di qualsiasi periodo in presenza di situazioni di emergenza a causa delle quali non è possibile vendere investimenti che rappresentano una parte considerevole del patrimonio del Fondo oppure trasferire a normali tassi di cambio i capitali necessari per l'acquisto o la vendita di investimenti oppure in cui non sia possibile calcolare regolarmente il valore delle attività del Fondo; oppure
 - c) in caso di interruzione delle comunicazioni tali da impedire la definizione ordinaria del prezzo degli investimenti nel Fondo o dei corsi correnti in una borsa; oppure
 - d) nel caso in cui i prezzi di qualsiasi investimento detenuto dal Fondo non possano per altri motivi essere determinati in maniera adeguata, tempestiva o precisa; oppure
 - e) nel corso di qualsiasi periodo in cui, secondo il parere della Società di gestione, il trasferimento di capitali in relazione all'acquisto o alla vendita di investimenti del Fondo non possa avvenire a corsi di cambio normali; oppure
 - f) in seguito a una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo o una categoria di quote; oppure
 - g) in caso di fusione del Fondo o di una categoria di quote, qualora la Società di gestione lo ritenga giustificato a tutela degli investitori; oppure
 - h) se il Fondo è un fondo feeder, in seguito a sospensione del calcolo del NAV del fondo master o di altra sospensione o differimento dell'emissione, del rimborso e/o della conversione di quote del fondo master; oppure
 - i) in tutti gli altri casi in cui la Società di gestione del Fondo ritiene che una sospensione sia nel miglior interesse degli investitori.

Una tale sospensione viene comunicata agli investitori che hanno presentato domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione di quote all'atto della presentazione della domanda. La sospensione viene pubblicata dalla Società di gestione.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute nel corso del periodo di sospensione scadono automaticamente. Si informano gli investitori che, una volta ripreso il calcolo del NAV e l'elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni, dovranno inoltrare nuove richieste.

	<p>La sospensione del calcolo del NAV nonché dell'emissione, del rimborso e della conversione in relazione a una categoria di quote non ha ripercussioni sul calcolo del NAV e sull'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di qualsiasi altra categoria di quote, salvo il caso in cui una categoria di quote detenga una partecipazione incrociata in un'altra categoria di quote.</p> <p>L'autorità di sorveglianza lussemburghese e tutte le autorità di sorveglianza estere presso cui il Fondo è registrato sulla base dei rispettivi regolamenti verranno informate dell'inizio e della fine del periodo di sospensione. La comunicazione che riguarda la sospensione e la ripresa del calcolo del NAV per quota verrà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione all'indirizzo www.dws.com/fundinformation e, se necessario, sugli organi di pubblicazione ufficiali dei rispettivi ordinamenti giuridici in cui le quote vengono messe a disposizione per il pubblico collocamento.</p>
--	---

3. **Articolo 10 “Restrizioni sul rimborso di quote”**

L'articolo 10 viene integrato in analogia al “redemption gate” nella sezione generale del Prospetto informativo.

Prima della Data di entrata in vigore	A decorrere dalla Data di entrata in vigore
<p>Articolo 10</p> <p>Restrizioni sul rimborso di quote</p>	<p>Articolo 10</p> <p>Restrizioni sul rimborso di quote</p> <p>1. La Società di gestione può limitare il rimborso delle quote del Fondo per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso degli investitori alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi raggiungono almeno il 10% del NAV (soglia). Se viene raggiunta o superata la soglia, la Società di gestione decide a propria discrezione se limitare il rimborso in tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo per un massimo di 14 giorni lavorativi consecutivi sulla base di una valutazione discrezionale giornaliera. Può prendere questa decisione se le richieste di rimborso non possono più essere eseguite nell'interesse di tutti gli azionisti a causa della situazione di liquidità del Fondo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se la liquidità delle attività del Fondo si deteriora a causa di eventi politici, economici o eventi di mercato di altro tipo e non è quindi più</p>

sufficiente per dare esecuzione a tutte le richieste di rimborso alla data di regolamento. In tali casi, la restrizione del rimborso deve essere considerata una misura più mite rispetto alla sospensione del rimborso.

Se la Società di gestione decide di limitare il rimborso nell'ambito del Fondo, rimborserà le quote solo su base proporzionale al prezzo di rimborso applicabile alla data di regolamento. Diversamente da ciò, l'obbligo di rimborso non si applica. Questo significa che ogni ordine di rimborso viene eseguito solo su base proporzionale secondo un rapporto determinato dalla Società di gestione.

Nell'interesse degli investitori, la Società di gestione determina il rapporto sulla base della liquidità disponibile e del numero totale di ordini per la data di regolamento applicabile. L'entità della liquidità disponibile dipende in larga misura dall'attuale contesto di mercato. Il rapporto stabilisce la percentuale a cui le richieste di rimborso devono essere liquidate alla data di regolamento. La parte dell'ordine a cui non viene data esecuzione (ordine residuo) non sarà eseguita dalla Società di gestione in un secondo momento, ma decadrà (approccio proporzionale con perdita dell'ordine residuo).

La Società di gestione decide in ogni data di valutazione se limitare il rimborso e in base a quale rapporto. La Società di gestione può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospensione del rimborso rimane invariata.

La Società di gestione pubblica immediatamente nel proprio sito Internet le informazioni relative alla restrizione del rimborso delle quote del Fondo, nonché quelle relative alla revoca di tale restrizione.

<p>1. La Società di gestione ha la facoltà di sospendere il rimborso di quote se circostanze straordinarie lo richiedono e se la sospensione è giustificata nell'interesse degli investitori.</p> <p>3. La Società di gestione ha la facoltà di procedere a rimborsi consistenti solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo, come precisato nella sezione generale del Prospetto informativo.</p> <p>3. La Società di gestione o eventuali uffici di pagamento designati sono tenuti a effettuare il trasferimento del prezzo di rimborso al Paese del richiedente a condizione che non esistano disposizioni di legge, ad esempio norme valutarie o altre circostanze che esulano dal controllo della Società di gestione o dell'ufficio di pagamento, che vietino tale trasferimento.</p> <p>4. La sospensione del rimborso delle quote sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione e in conformità alle norme del Paese di collocamento.</p>	<p>Il prezzo di rimborso corrisponde al NAV per quota determinato nel giorno in questione al netto di una commissione di rimborso, ove applicabile. È possibile anche il rimborso tramite un intermediario (ad esempio, l'istituto che detiene il conto di custodia). In tal caso, l'investitore potrebbe dover sostenere costi aggiuntivi.</p> <p>2. La Società di gestione ha la facoltà di sospendere il rimborso di quote se circostanze straordinarie lo richiedono e se la sospensione è giustificata nell'interesse degli investitori.</p> <p>2-3. La Società di gestione ha la facoltà di procedere a rimborsi consistenti solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo, come precisato nella sezione generale del Prospetto informativo. Una misura di questo tipo non deve comportare l'elusione degli strumenti di gestione della liquidità del Fondo di cui all'Allegato III della Legge del 2010.</p> <p>3. La Società di gestione o eventuali uffici di pagamento designati sono tenuti a effettuare il trasferimento del prezzo di rimborso al Paese del richiedente a condizione che non esistano disposizioni di legge, ad esempio norme valutarie o altre circostanze che esulano dal controllo della Società di gestione o dell'ufficio di pagamento, che vietino tale trasferimento.</p> <p>4. La sospensione del rimborso delle quote sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione e in conformità alle norme del Paese di collocamento.</p>
--	--

IV. Ulteriori modifiche alla documentazione relativa al Fondo

La Società di Gestione si riserva inoltre la facoltà di apportare ulteriori adeguamenti redazionali al Prospetto informativo o al Regolamento di gestione, purché non comportino ripercussioni sostanziali sui diritti degli investitori o sulla strategia d'investimento del Fondo. Tali modifiche sono implementate nell'ambito dell'aggiornamento continuo della documentazione del Fondo e non sono evidenziate in maniera specifica.

Informazioni aggiuntive:

I detentori di quote sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto informativo e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto informativo

aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto informativo, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

Lussemburgo, aprile 2026

DWS Investment S.A.